MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01

MARINI SPA

PARTE SPECIALE IV

REVISIONE	DATA	OGGETTO	APPROVAZIONE
REV. 00	30/11/2021	PRIMA EMISSIONE	CDA MARINI del 30/11/2021
REV. 01	29/11/2024	SECONDA EMISSIONE	CDA MARINI del 29/11/2024

PARTE SPECIALE IV

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MARINI SPA PER L'EVITAMENTO DEI REATI SOCIETARI

Premessa

L'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 prevede specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione può avvenire nell'interesse e a beneficio della Società. In linea di principio, la responsabilità amministrativa da reato societario presenta caratteristiche peculiari che ne mitigano la portata applicativa rispetto alla analoga imputazione conseguente la commissione di delitti contro la PA, precedentemente esaminati.

In particolare, dalla normativa applicabile emergono i seguenti aspetti:

- esclusione delle sanzioni interdittive a carico dell'azienda nel cui interesse sia commesso l'illecito societario ed applicazione delle sole sanzioni pecuniarie (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001);
- qualificazione dei reati societari come reati c.d. "propri" rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile esclusivamente ad opera di coloro che siano titolari della qualifica soggettiva indicata dall'art. 25-ter (amministratori, direttori generali e liquidatori) o da persone sottoposte alla loro vigilanza, salva la rilevanza delle qualifiche soggettive di fatto di cui all'art. 2639 cod. civ..

Tuttavia, ai fini del presente Modello Organizzativo, l'impatto dei predetti reati sulla compagine societaria non può essere sottovalutato, alla luce delle evidenze dell'analisi dei rischi condotta sui processi aziendali, posto che la struttura dei reati societari come reati "propri" non esclude la possibilità che anche le altre funzioni aziendali sottoposte alla vigilanza dei soggetti apicali (quali, ad esempio i dipendenti dell'azienda che abbiamo compiti operativi all'interno dei diversi enti) – in particolare quelle in cui siano inserite figure di immediato riporto del vertice – siano coinvolte, a titolo di concorso nel reato, ex art. 110 cod. pen., nella commissione di uno dei reati societari di seguito esplicati.

1. TIPOLOGIE DI REATI SOCIETARI CUI E' ASSOCIABILE LA RESPONSABILITA' AZIENDALE EX ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001

Al fine di agevolare la piena conoscibilità da parte dei destinatari del Modello delle fattispecie penali incriminatrici richiamate dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001, si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento del codice civile.

Artt. 2621, 2621-bis, 2622 e 2622-ter del Codice Civile[1] False comunicazioni sociali

Art. 2621 del Codice Civile- False comunicazioni sociali

La fattispecie di reato consiste nell'esporre, consapevolmente e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero (condotta attiva), ovvero si proceda alla mancata indicazione, negli stessi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con

[1] *La legge 27 maggio 2015 n.69 (Legge Anticorruzione) ha riformulato il contenuto degli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile, ed ha parallelamente introdotto gli articoli 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità)*

modalità idonee ad indurre in errore i destinatari (condotta omissiva). Ai fini della punibilità le falsità od omissioni devono essere concretamente idonee ad indurre altri in errore.

La fattispecie, precedentemente alla riforma del 2015 (Legge Anticorruzione del 27 maggio 2015 n.69) era configurata come reato contravvenzionale e illecito amministrativo; attualmente rientra nel novero dei reati punibili con reclusione.

Art. 2621-bis- Fatti di lieve entità

L'articolo prevede che la pena possa essere ridotta nel caso in cui gli illeciti siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società.

Art. 2621-ter Non punibilità per particolare tenuità

L'articolo prevede la non punibilità per "particolare tenuità", precisando che la valutazione di tale tenuità sarà demandata al giudice, il quale dovrà valutare l'entità del danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Art. 2622- False comunicazioni sociali nelle società quotate*[*]

La fattispecie di reato è identica alla precedente, ma riguarda le società quotate e le altre società ad esse equiparate; la pena è più grave (reclusione dai tre agli otto anni).

Ciò che differenzia le due ipotesi di reato consiste nella sussistenza o meno della quotazione della società nel mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea.

Occorre inoltre precisare che:

- l'ipotesi di reato di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui vi sia il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- i mezzi della falsità sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali. Rispetto a queste ultime va osservato che esse si sostanziano in quelle comunicazioni dirette ai soci (da intendersi come categoria e non singolarmente) o al pubblico. Sono escluse, pertanto, le comunicazioni rivolte ad un destinatario determinato (ad. es. alle banche, al fisco,) nonché quelle infra ed interorganiche. Deve trattarsi, inoltre, di comunicazioni previste dalla legge o, nella condotta omissiva, "la cui comunicazione è imposta dalla legge", con l'avvertenza, tuttavia, che in virtù del disposto dell'art. 2423, comma 3, c.c., tale specificazione potrebbe sfumare fino a ricomprendere anche quelle previste da fonte diversa (ad esempio regolamentare), nonché quelle solo indirettamente previste dalla legge;
- Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari. Ad essi vanno ad aggiungersi (per tutti i reati societari) anche gli amministratori giudiziari e i commissari governativi, nonché i soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente è quella del c.d. amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo e significativo (art. 2639 c.c.). Ove non ricorrano tali requisiti, richiesti dalla legge ai fini dell'equiparazione, i c.d. gestori di fatto potranno essere chiamati comunque a rispondere, a

[*] fattispecie non applicabile a MARINI SPA

titolo di concorso, con l'amministratore di diritto (ovvero altro soggetto tra quelli elencati in fattispecie).

Art. 2623 cod.civ. - Falso in prospetto [2]

Art. 2624 cod.civ. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione [3]

Art. 2625, 2° comma, c.c. - Impedito controllo

La fattispecie consiste nell'impedire od ostacolare da parte degli amministratori, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'impedito controllo delle attività di revisione legale non costituisce più fattispecie sanzionabile ex art. 2625, co. 2, c.c. a seguito del trasferimento dell'illecito dal codice civile all'art. 29 del D.Lgs. 39/2010.

Anche in questo caso, vale la differenza fra l'ipotesi contravvenzionale (e di pericolo) che si consuma con la realizzazione tout court della condotta, e l'ipotesi delittuosa che si consuma con l'ulteriore elemento del danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione falsificata o reticente.

Per espressa disposizione dell'art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità amministrativa della società sussiste solo nel caso in cui il reato venga commesso in forma di delitto e non di contravvenzione, vale a dire quando la condotta è aggravata dal danno - anche non patrimoniale - ai soci.

Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2626 cod. civ. - Indebita restituzione dei conferimenti

Il reato si configura quando, al di fuori dei casi di riduzione legittima del capitale sociale, si concretizzi la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ.

La prima forma di condotta punita è descritta come restituzione dei conferimenti ai soci. La restituzione può essere reale o simulata; essa diviene punibile dal momento in cui intacca il capitale sociale, senza necessità di attendere che essa incida anche sulle riserve. La restituzione per essere penalmente rilevante deve avvenire, naturalmente, "al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale", per i quali si rinvia al contenuto degli artt. 2445, 2446 e 2447 del codice civile.

La seconda forma di condotta che consiste nel liberare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti presuppone, come è ovvio, che i conferimenti siano ancora in tutto o in parte ineseguiti (si pensi al caso in

---

[2] *Articolo abrogato dall' art. 34 Legge 28 dicembre 2005, n. 262 che recita:*
1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
*2. **L'articolo 2623 del codice civile è abrogato**».*

[3] *Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 che recita : «**L'articolo 2624 del codice civile è abrogato.**».*

cui i soci vengano svincolati dall'obbligo mediante dichiarazione unilaterale di rinuncia da parte degli amministratori). Ai fini dell'integrazione della fattispecie è sufficiente che sia liberato anche un singolo socio dall'obbligo di eseguire i conferimenti. Il delitto è punito a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato). La sanzione amministrativa prevista per la società nel caso in cui venga commesso il delitto di indebita restituzione dei conferimenti nel suo interesse (o a suo vantaggio) consiste nella sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

Occorre tuttavia precisare che i soci che beneficiano degli effetti del reato vi possono concorrere nei casi in cui abbiano determinato o istigato gli amministratori nell'azione criminosa.

Art. 2627 cod. civ. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o relativi acconti che non siano stati effettivamente conseguiti o che debbano essere destinati per legge a riserva. Rileva altresì ai fini del presente reato la ripartizione di riserve, anche se non costituite con utili, che per legge non possano essere distribuite.

Per la determinazione del concetto di utile sembra non sufficiente il riferimento alla nozione di utile di esercizio (da intendersi come differenza tra ricavi e costi nel conto economico), bensì deve aversi riguardo all'utile complessivo, che consiste nel plusvalore del patrimonio sociale netto rispetto al patrimonio iniziale quale risultante dai conferimenti. L'utile complessivo deriva dagli utili dell'ultimo esercizio, da quelli derivanti da esercizi anteriori non distribuiti, considerando anche perdite precedentemente accumulate.

Ancora, l'utile da prendere in considerazione non dovrebbe consistere in quello di gestione, quanto piuttosto in quello di bilancio, che può derivare, pertanto, anche da incrementi estranei alla gestione sociale che siano, tuttavia, iscritti come voci dell'attivo in bilancio (ad es. beni acquisiti per effetto di atti di liberalità, plusvalenze conseguenti a rivalutazione economica o monetaria). Deve, poi, trattarsi di un utile non effettivamente conseguito, dovendosi tale formula intendere come comprensiva degli utili non realmente acquisiti o per effetto della gestione sociale o per altro titolo (sembrerebbe indifferente la liquidità), ovvero di un utile destinato per legge a riserva (si vedano gli artt. 2430, 2431 e 2423, 4° comma c.c.), con ciò escludendosi la rilevanza penale della distribuzione di utili destinati a riserve statutarie.

Anche per gli acconti su utili vale, ai fini dell'incriminabilità della condotta di distribuzione, la limitazione normativa della loro non effettività o della destinazione a riserva legale, che, come è chiaro, risulterà di difficile accertamento in corso di esercizio.

In assenza di una chiara indicazione legislativa circa la natura necessariamente dolosa della contravvenzione sussiste il concreto rischio che del reato, secondo le regole generali, gli amministratori saranno chiamati a rispondere indifferentemente per dolo o per colpa. Al secondo comma dell'art. 2627 c.c, si prevede per gli amministratori una speciale causa di estinzione del reato nel caso in cui prima del termine dell'approvazione del bilancio intervenga la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve. Va sottolineato, tuttavia, come tale eventualità non giochi alcun effetto nei confronti della responsabilità amministrativa dell'ente, in quanto come già ricordato all'art. 8 del d.lgs. 231/01 si prevede l'autonomia della responsabilità dell'ente.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ. Occorre tuttavia precisare che i soci che beneficiano degli effetti del reato vi possono concorrere nei casi in cui abbiano determinato o istigato gli amministratori.

Art. 2628 cod. civ. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della Società o della Controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge. La condotta deve cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora il capitale sociale o le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la condotta.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ. ed anche se agenti per interposta persona o tramite società fiduciaria. In particolare, nel caso di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società controllante, i soggetti attivi sono individuabili negli amministratori della società controllata. Tuttavia, anche in questa ipotesi, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, quando le operazioni illecite siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

Art. 2629 cod. civ. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Il reato si configura quando, in danno ai creditori della Società ed in violazione delle relative disposizioni poste a tutela di questi ultimi, vengono realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge.

L'integrazione del reato è subordinata alla necessità che dalla riduzione del capitale, fusione o scissione (in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori), derivi un danno patrimoniale a questi ultimi. Il delitto è punito a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato). È previsto, quale causa estintiva del reato, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio; essa, come già ricordato (cfr. supra, sub art. 2627) non ha effetti sulla responsabilità amministrativa dell'ente, data l'autonomia di quest'ultima.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ..

Art. 2632 cod. civ. - Formazione fittizia del capitale

Il reato attiene alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante:

1) attribuzione di azioni o quote sociali in misura superiore all'ammontare del capitale sociale;
2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La prima condotta punita (che sembra anticipare l'intervento punitivo già al momento della sottoscrizione senza attendere la emissione che coincide con la messa in circolazione) consiste nell'attribuire azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale. Quest'ultima espressione sembrerebbe riferirsi al costo complessivo dell'operazione, al netto dei premi o dei ristori garantiti dalla società.

La seconda condotta punita attiene alla sottoscrizione reciproca di azioni. Il requisito della reciprocità è da intendersi come esistenza di uno specifico accordo, senza necessità che le operazioni di sottoscrizione avvengano nello stesso lasso temporale.

La terza condotta punita riguarda la sopravvalutazione rilevante; l'elasticità della formula sembra lasciare ampi spazi di valutazione al giudice; l'unico modo per circoscrivere l'indeterminatezza dell'espressione potrebbe essere quella di riferirsi al disposto dell'art. 2343, ultimo comma, c.c. a norma del quale se risulta che "il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte" oppure deve provvedere al versamento della differenza. In tale ottica potrà considerarsi "sopravvalutazione rilevante" quella che supera di oltre un quinto il valore dei beni conseguiti.

Oggetto della rilevante sopravvalutazione possono essere i beni (tra cui sono da ricomprendere per la giurisprudenza anche quelli immateriali), i crediti e il patrimonio della società nel caso di trasformazione (concetto che dovrebbe ricomprendere anche per l'ipotesi di passaggio da una società di persone ad una di capitali, ma che non vale come è chiaro per l'ipotesi inversa, determinando questa una responsabilità illimitata dei soci). Il patrimonio è da intendersi come differenza tra l'attivo e il passivo (patrimonio netto), potendo la sopravvalutazione riferirsi ad entrambi.

Si tratta di un reato di evento, dovendo le tre condotte sopra descritte determinare la formazione o l'aumento del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti che formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale, nonché i soggetti che esercitino di fatto le medesime funzioni, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ..

Art. 2633 cod. civ. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato si configura quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori di società commerciali nominati ai sensi degli artt. 2272, 2274 e 2275. È richiesta, quindi, quale presupposto del fatto tipico, l'avvenuta apertura della fase di liquidazione. Inoltre, per effetto dell'art. 2639 cod. civ., rispondono del reato in esame anche coloro che, pur essendo privi di investitura formale, svolgono di fatto l'attività (ad esempio i soci che, in assenza di nomina dei liquidatori, operino come tali).

Art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla relazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o pe omettere un atto di violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Altresì, il reato si configura nel caso in cui un soggetto, anche per interposta persona offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene previste.

Il Legislatore ha ritenuto di inerire una clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", rendendo così la fattispecie sussidiaria ad ipotesi criminose più gravi.

La norma tutela la società da un possibile nocumento e la corretta concorrenza nella acquisizione di beni e servizi.

È un reato di pericolo per la cui realizzazione non è necessaria la concretizzazione di un nocumento nei confronti dell'ente o della società da cui dipende il soggetto corrotto.

La corruzione tra privati è un reato a dolo specifico.

Art, 2635 – bis cod. civ. – Istigazione alla corruzione

Il reato punisce chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché copia od ometta un atto di violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La norma in punto pena richiama quanto previsto dall'art. 2635 c.c.

La forma di istigazione è quella prevista proprio dall'art. 2635 bis c.c. e introduce un'ipotesi speciale di tentata corruzione tra privati integrata a seguito della mancata accettazione della sollecitazione o dell'offerta medesime.

Art. 2636 cod. civ. - Illecita influenza sull'assemblea

Il reato si consuma quando, con atti simulati o fraudolenti, si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Le modalità di condotta consistono nel porre in essere atti simulati o fraudolenti: all'interno di tale previsione possono rientrare tutti quei comportamenti elusivi delle regole civilistiche di formazione della maggioranza in assemblea, quali ad esempio l'avvalersi di azioni o quote non collocate, ovvero il far esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante al socio in virtù delle proprie azioni o quote. Esula dalla previsione in esame l'utilizzazione di altri mezzi illeciti, quali la violenza o la minaccia.

Si tratta di un reato di evento, dovendo la condotta determinare la maggioranza in assemblea.

Oltre al dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato), è richiesto anche il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (il cui conseguimento non è tuttavia necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie).

Art. 2637 cod. civ. – Aggiotaggio*

Il reato si consuma allorché si diffondano notizie false o si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici che in concreto siano idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

* fattispecie non applicabile a MARINI SPA

Soggetto attivo del reato può essere chiunque anche se esterno alla Società (ad esempio, l'amministratore di fatto ex art. 2639 cod. civ.).

Art. 2638 cod. civ. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

Il reato si integra nel caso in cui vengano esposti alle Autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge – al fine di ostacolarne le funzioni istituzionali – fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazioni. Tali fatti riguardano la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'azienda. Rileva altresì l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti concernenti la situazione medesima, che avrebbero dovuto essere comunicati.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, nonché i soggetti che esercitino di fatto le medesime funzioni, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ..

Art. 173 bis TUF, Falso in prospetto

Il reato di falso in prospetto consiste nell'esporre false informazioni, ovvero nell'occultare dati o notizie, all'interno dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero all'interno dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi di reato è indispensabile che il soggetto che la pone in essere sia consapevole della falsità delle informazioni e agisca con l'intenzione di ingannare o destinatari delle stesse, al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Art. 174 bis TUF, Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione

Il reato in questione consiste nell'attestazione di affermazioni false, ovvero nell'occultamento di informazioni, all'interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte di responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto che sia sottoposto a revisione.

Perché si realizzi il reato, occorre che il soggetto che attesta il falso o occulta il vero ne sia consapevole, che agisca al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto e che il suo comportamento sia idoneo ad indurre in errore i destinatari delle relazioni o comunicazioni.

Il citato art. 2624 c.c. distingue l'ipotesi in cui dal reato non sia derivato un danno patrimoniale ai destinatari delle informazioni false o occultate, da quella in cui tale danno si sia invece verificato. In quest'ultima ipotesi la pena è aumentata.

Inoltre, nell'ottica di un assetto societario completo, assumono rilevanza le "informazioni privilegiate". Ai sensi dell'art. 181 TUF queste sono informazioni di carattere preciso, non pubbliche, riguardanti direttamente o indirettamente questioni che, se rese note, potrebbero influire l'andamento del mercato finanziario.

Le informazioni privilegiate rappresentano l'oggetto per la commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato disciplinate dagli articoli 184 e 185 TUF.

Art. 54 D.L. 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

"Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Il reato in questione può essere integrato nel caso in cui: 1) siano stati formati documenti in tutto o in parte falsi; 2) siano stati alterati documenti in tutto o in parte falsi; 3) siano rese dichiarazioni false; 4) si sia omesso di riferire informazioni rilevanti.

2. MAPPATURA DELLE AREE E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

La mappatura delle aree operative della Società, svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale ed una serie di interviste e sessioni di rilevazione su operatori "chiave" risultanti dall'organigramma aziendale, ha consentito di individuare i processi sensibili ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001.
L'elemento essenziale delle varie e possibili forme di responsabilità e delle relative aree di rischio per l'ente, è rappresentato dalla mancata adozione di un'adeguata organizzazione aziendale e di un sistema di segregazione delle aree, in grado di individuare preventivamente ed impedire la realizzazione di condotte di violazione delle regole di comportamento e, dunque, di evitare la commissione di reati.

Area aziendale	Rischio Reato	Descrizione esemplificativa e non esaustiva delle modalità di accadimento
AFC	**REATI SOCIETARI**	Il reato di **false comunicazioni sociali** potrebbe in astratto essere commesso laddove gli addetti alla contabilità, su istigazione dei soggetti qualificati (amministratori, dirigenti contabili, Collegio Sindacale e soggetto incaricato della revisione legale dei conti), modifichino od alterino dati contabili, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali. A titolo meramente indicativo, si possono fare gli esempi di: Alterazione dei dati contabili, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali, al fine di alterare il risultato di gestione in danno degli azionisti o dei creditori. Annotazioni in contabilità di fatture passive per operazioni inesistenti (costi fittizi) o di note di credito fittizie, con lo scopo di ridurre l'imponibile ai fini fiscali in danno dell'Erario, ovvero consentire l'alimentazione di conti extracontabili a favore degli stessi amministratori e/o prestanome di questi; o, viceversa, emissioni di fatture per operazioni, anche intercompany, inesistenti (ricavi fittizi), allo scopo di consentire ad altre società di alleggerire il carico fiscale. Iscrizione a bilancio di crediti superiore al reale, ignorando l'esigenza di accantonare un fondo svalutazione crediti più cospicui a fronte di una crisi di solvibilità dei clienti, al fine di non far emergere una perdita in grado di incidere sul patrimonio netto, ovvero di documentare ricavi solo cartolari per chiudere bilanci di esercizio in attivo. Gli amministratori potrebbero ipoteticamente deliberare una distribuzione di acconti-dividendi o di utili fittizi, effettuata con somme prelevate dal capitale sociale o da

		riserve che non possono per legge essere distribuite, previa falsificazione del risultato d'esercizio. I responsabili dell'Area AFC potrebbero in via ipotetica contribuire alla predisposizione di documentazione falsa, incompleta o comunque alterata, in relazione ad uno specifico ordine del giorno, allo scopo di indurre l'assemblea degli azionisti ad approvare una deliberazione su un determinato argomento. Il reato di **impedito controllo** potrebbe in astratto essere commesso laddove, gli amministratori impediscano il controllo dei dati societari da parte del collegio sindacale, dei soci e della società di revisione. A titolo meramente indicativo, si possono fare gli esempi di: Condotta non corretta e non trasparente tenuta da parte degli amministratori a seguito di una puntuale richiesta da parte del collegio sindacale sul rispetto di una determinata normativa; Mancato rispetto da parte degli amministratori della richiesta di informazioni formulata dalla società di revisione; Occultamento o alterazione (posti in essere da, o in correità con, gli amministratori) di documenti in grado di rappresentare il mancato rispetto di una determinata normativa da parte della società. Il Reato societario di **illecita influenza dell'assemblea** potrebbe in astratto essere commesso da chi, tramite atti simulati o in modo fraudolento ed allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, determina la maggioranza in assemblea. A titolo meramente indicativo, si possono fare gli esempi di: predisposizione di documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno (tale documentazione è in grado di influire nella libera determinazione della volontà assembleare); presentazione, in relazione ad un determinato ordine del giorno, di atti e documenti falsi e non completi o comunque alterati in alcuni contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento. Il Reato societario di **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** potrebbe in astratto essere commesso laddove amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori, falsificando o omettendo le comunicazioni dovute, ostacolano l'attività delle autorità di vigilanza (ad esempio Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nelle ipotesi di acquisizione). A titolo meramente indicativo, si possono fare gli esempi di: gli amministratori o il responsabile dell'area AFC forniscono documentazione non veritiera e/o occultano dati ed informazioni da fornire per legge all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in ipotesi di concentrazioni societarie (acquisizioni); alterazione di dati e documenti al fine di ottenere le richieste autorizzazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in ipotesi di concentrazioni societarie (acquisizioni); alterazione di dati e documenti al fine di ottenere risultati favorevoli nelle verifiche eseguite dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in ipotesi di concentrazioni societarie (acquisizioni). Il Reato societario di **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** potrebbe in astratto essere commesso laddove amministratori, anche per interposte persone, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali della società o della sua controllante. A titolo meramente indicativo, si possono fare gli esempi di:

		gli amministratori sottoscrivono, in tutto o in parte, un aumento di capitale della società o della sua controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge; gli amministratori acquistano azioni o quote della società o della sua controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il Reato societario di **operazioni in pregiudizio dei creditori** potrebbe in astratto essere commesso laddove gli amministratori effettuino riduzioni del capitale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge e cagionando danno ai creditori sociali. A titolo meramente indicativo, si possono fare gli esempi di: gli amministratori propongono ed eseguono riduzioni del capitale sociale in violazione di disposizioni di legge e in danno dei creditori; gli amministratori propongono ed eseguono fusioni in violazione di disposizioni di legge e in danno dei creditori; gli amministratori propongono ed eseguono scissioni in violazione di disposizioni di legge e in danno dei creditori. Il Reato societario di **formazione fittizia del capitale** potrebbe in astratto essere commesso laddove amministratori e dei soci i quali formino o aumentino fittiziamente il capitale nominale attraverso l'attribuzione di azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. A titolo meramente indicativo, si possono fare gli esempi di: gli amministratori emettono, in sede di aumento di capitale, azioni per un valore inferiore a quello nominale; gli amministratori sottoscrivono per conto della società azioni di un'altra società a sua volta già sottoscrittrice di azioni della prima; gli amministratori riservano un aumento di capitale della società A ad una società B della quale la società A ha appena sottoscritto azioni; gli amministratori emettono azioni a fronte di un sopravvalutato conferimento in natura o di un credito. Il Reato societario di **indebita restituzione dei conferimenti** potrebbe in astratto essere commesso laddove amministratori i quali, fuori dei casi di riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. A titolo meramente indicativo, si possono fare gli esempi di: gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamene, i conferimenti ai soci; gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, liberano i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. Il Reato societario di **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** potrebbe in astratto essere commesso laddove amministratori, i quali ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve che non possono per legge essere distribuite. A titolo meramente indicativo, si possono fare gli esempi di: gli amministratori distribuiscono acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; gli amministratori predispongono documentazioni non veritiere sulla base delle quali l'assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili non conseguiti o destinati per legge a riserva, o la distribuzione di riserve per legge non distribuibili. Il Reato societario di **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** potrebbe in astratto essere commesso laddove liquidatori ripartiscano i beni sociali tra

		i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. A titolo meramente indicativo, si possono fare gli esempi di: i liquidatori ripartiscono beni sociali nonostante non siano stati soddisfatti tutti i creditori sociali, né siano state accantonate le somme necessarie a soddisfarli. Si noti che i sopra descritti reati, laddove siano forieri di proventi economicamente apprezzabili, potrebbe altresì costituire in astratto un presupposto per il compimento del reato di autoriciclaggio di cui all'art.648-ter-1 cod. pen. In aggiunta, affinché tale ulteriore fattispecie criminosa si possa configurare, devono sussistere le seguenti circostanze: - che il denaro, i beni o altre utilità generati dal suddetto delitto vengano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; - che vengano creati ostacoli concreti alla identificazione della provenienza delittuosa dei citati proventi.

3. PROTOCOLLI DI VERIFICA E CONTROLLO DEI PROCESSI SENSIBILI - REATI SOCIETARI

3.1 PREMESSA

Al fine di dare concreta attuazione organizzativa alle regole generali di prevenzione di cui al precedente paragrafo, di seguito vengono dettagliati i protocolli di controllo, diretti a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali, nella gestione dei processi sensibili sopra individuati.

3.2 PROTOCOLLI

Ciascun destinatario del Modello deve tenere comportamenti coerenti rispetto alle procedure formalizzate, nonché alle prassi aziendali rilevate in fase di *Risk Assessment*, come di seguito elencate.

3.2.1 PROTOCOLLI SPECIFICI PER AREA

AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO:

- E' presente il Collegio Sindacale e la certificazione di bilancio viene curata da primaria Società di Revisione;
- Tutti coloro che sono preposti alla redazione dei documenti contabili societari debbono evitare di porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano integrare una qualunque fattispecie di reato, in termini di consumazione o di tentativo;
- Tutti i rapporti, di natura commerciale o finanziaria - ad esempio in relazione alle attività amministrative e/o di service, nonché per talune attività di carattere commerciale - con società controllate o collegate o comunque appartenenti a MARINI debbono avvenire secondo condizioni di mercato ed in modo non difforme da quanto praticato dalla Società nei rapporti con i terzi e debbono essere, per quanto possibile, contrattualizzati con evidenza delle relative motivazioni. Ogni operazione e/o pagamento connesso deve essere sempre tracciata e documentata e sottoposta a controllo, fermo restando che la contabilizzazione dell'operazione sia verificata anche dal responsabile del controllo di gestione;
- Il bilancio deve essere redatto in conformità ai principi di legge e con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio. Con particolare riferimento alle poste valutative di bilancio (ad es. magazzino), devono essere

adottati criteri di valutazione e di calcolo idonei sul piano tecnico e determinati sul piano normativo, nel pieno rispetto delle prassi contabili consolidate e generalmente accettate;

- Deve essere redatto nell'area amministrativa un bilancio di verifica mensile corrispondente allo schema civilistico visionato dalla società di revisione;
- il bilancio deve essere redatto dal responsabile dell'area amministrativa e verificato dalla società di revisione. Il FINANCE DIRECTOR deve avere piena visibilità dei risultati durante ogni chiusura mensile;
- Il FINANCE DIRECTOR ed il Responsabile dell'Area Amministrativa devono curare e verificare il mantenimento (anche attraverso l'organizzazione, ove necessario, di appositi corsi di formazione) di un'adeguata preparazione professionale, relativamente alle attività di bilancio e degli altri documenti contabili e gestionali richiesti dalla legge, nonché relativamente alle attività di tesoreria e procedure applicabili, alle regole in tema di corporate governance e sui reati/illeciti amministrativi in materia;
- Il FINANCE DIRECTOR e il Responsabile dell'Area Amministrativa, così come gli amministratori ed i liquidatori (ove nominati), gli eventuali preposti alla redazione dei documenti contabili societari e, in genere, i dipendenti di MARINI devono (i) formare e redigere in modo corretto il bilancio, la nota integrativa, la relazione sulla gestione, le altre comunicazioni previste dalla legge ed i prospetti informativi; (ii) osservare pienamente tutta la normativa societaria in tema di corporate governance.
- Il responsabile del controllo di gestione deve verificare mensilmente gli eventuali scostamenti tra dati consuntivi e budget;
- Il socio di maggioranza (Holding del Gruppo) devono essere periodicamente aggiornato sulle principali informazioni e /o operazioni e sull'andamento della società;
- Tutte le attività contabili devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni e delle procedure stabilite dalla legge e, in particolare, dal codice civile;
- nello svolgimento dell'attività contabili deve essere garantito il coinvolgimento di una pluralità di soggetti e la segregazione di funzioni;
- deve essere garantita l'alterità soggettiva tra chi è investito di ruoli in ambito fiscale e chi sovrintende le operazioni di alienazione di beni mobili e immobili e le operazioni straordinarie;
- Nell'ambito delle operazioni di alienazione di beni mobili e immobili, così come delle operazioni straordinarie, deve essere garantito adeguato monitoraggio e *segregation of duties*;
- Il Controllo di Gestione ha l'obbligo, per quanto possibile, di verificare la congruità, anche lineare, e la coerenza, nell'ambito della costruzione dei budget per ciascun centro di costo dei compensi riconosciuti ai collaboratori esterni ed ai consulenti, in rapporto alle ragioni di indipendenza e linearità dell'operato sociale, attraverso la comparazione delle voci ricorrenti con dati analoghi di esercizi precedenti e verificando ed analizzando eventuali scostamenti dal consuntivo.
- Il FINANCE DIRECTOR e il Responsabile dell'Area Amministrativa, o l'eventuale preposto alla redazione dei documenti contabili societari, così come gli amministratori, devono indicare o fare in modo che vengano indicati con esattezza ai responsabili di tutte le aree societarie di MARINI i dati e le notizie che debbono essere trasmessi all'area AFC.
- Il Controllo di Gestione, una volta ultimate le registrazioni contabili, ha l'obbligo di:

  (i) eseguire controlli e verifiche sui dati forniti dai responsabili di tutte le aree societarie di MARINI, attraverso la comparazione di tali dati con gli analoghi dati dei periodi precedenti e con i corrispondenti budget dell'esercizio in corso nonché tra i dati consuntivi e quelli preventivi, operando in ogni caso una puntuale indagine sugli scostamenti;

(ii) segnalare adeguatamente all'organo amministrativo della Società ogni evidente discrasia emersa a seguito della comparazione di cui al punto precedente.

- Il Controllo di Gestione ha l'obbligo di eseguire chiusure periodiche sui più rilevanti dati contabili, e di verificarne la conformità e compatibilità con i relativi budget.
- Per ogni dato e/o informazione rilasciati dalle funzioni aziendali per fini di redazione e predisposizione del bilancio o delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, deve sussistere un sistema di tracciabilità in grado di far risalire all'ente che lo ha originariamente fornito.
- Il FINANCE DIRECTOR e il Responsabile dell'Area Amministrativa e l'eventuale preposto alla redazione dei documenti contabili societari, così come gli amministratori, hanno l'obbligo di eseguire un approfondito controllo sulle bozze di bilancio predisposte dalla contabilità.
- Il rapporto con la società di revisione incaricata del controllo contabile e/o della revisione volontaria del bilancio deve essere contrattualizzato per iscritto e, salvo che la medesima società di revisione non abbia adottato un suo modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, deve contenere una clausola con la quale la società di revisione medesima da atto di aver visionato il presente Modello di Organizzazione e Gestione e si impegna a non tenere comportamenti contrari alla legge e al D.Lgs. 231/2001.
- Il FINANCE DIRECTOR e il Responsabile dell'Area Amministrativa, anche per il tramite di altre funzioni aziendali e di consulenti esterni, procede, una volta confermati i dati contabili anche a seguito dei controlli posti in essere dal responsabile del controllo di gestione e prima di effettuare gli adempimenti fiscali per conto della Società (dichiarativi, etc.), al calcolo delle imposte dovute dalla medesima Società, apportando ai dati contabili di bilancio le necessarie variazioni in aumento ed in diminuzione e determinando il valore delle imposte di esercizio da accantonare. La società di revisione legale dei conti procede al controllo ed alla verifica della correttezza e completezza della stima delle imposte di esercizio da accantonare in bilancio come sopra determinata.
- Il FINANCE DIRECTOR e il Responsabile dell'Area Amministrativa curano che, anche attraverso altre funzioni o apposite procedure interne, siano posti in essere periodici controlli relativamente alle attività di emissione di note di accredito a clienti.
- Esistenza di un Flusso informativo periodico con l'OdV sui principali indicatori di processo che in astratto possono impattare sulla responsabilità 231.

4. ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati in esame, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

- in generale, monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante audit dei processi a rischio;
- verifica del sistema di deleghe e procure;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi destinatario del Modello, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili;
- verifica delle segnalazioni eventualmente pervenute, anche in ottemperanza delle disposizioni e dei protocolli interni in tema di whistleblowing;
- verifiche in merito alla gestione di eventuali ispezioni da parte della PA e acquisizione delle relative copie dei verbali di accesso;

- verifica del rispetto dei poteri e dei limiti di spesa da parte delle funzioni coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili;
- predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione di MARINI, al quale compete ogni decisione in merito alle sanzioni irrogabili. (Cfr. Parte Generale - Sistema Sanzionatorio).